

**IL DISPOSITIVO EUROPEO DI RIRPESA E RESILIENZA:
L'ATTUAZIONE NAZIONALE E TERRITORIALE IN ITALIA**

a cura di Vittorio Pecoraro


Sommario

1. <i>DISPOSITIVO DI RIPRESA E RESILIENZA E PNRR ITALIANO</i>	3
1.1 Scenario europeo	3
1.2 PNRR italiano in sintesi	5
2. <i>LA GOVERNANCE</i>	8
2.1 Funzionamento generale	8
2.2 Primo livello	9
2.3 Secondo livello	13
3. <i>MODALITÀ ATTUATIVE</i>	14
3.1 L'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR	14
3.2 Il Sistema di gestione e Controllo degli interventi PNRR (SiGeCo)	20
3.3 Soggetti attuatori	20
3.4 Soggetti esecutori/realizzatori	22
3.5 Modalità attuative interventi	23
4. <i>MONITORAGGIO, RENDICONDAZIONE E CONTROLLI</i>	24
4.1 Sistemi informatici	24
4.2 Monitoraggio e stato di avanzamento degli interventi	26
4.3 Procedure di rendicontazione e trasmissione delle richieste di pagamento al Servizio centrale PNRR	32
4.4 Procedure di verifica e controllo	37
5. <i>INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ</i>	41
5.1 Trasmissione dati conseguimento Milestone e target	41
5.2 Portale Italia domani	43
5.3 Identità grafica	44
6. <i>GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE</i>	45
6.1 Fondo di rotazione NGUE e richiesta di pagamento alla Commissione UE	45
6.2 Gestione finanziaria	47
6.3 Do No Significant Harm (DNSH)	54
6.4 Condizionalità territoriale	56
7. <i>PERSONALE E ASSISTENZA TECNICA</i>	57
7.1 Personale	57
7.2 Assistenza tecnica	59
8. <i>PIANO COMPLEMENTARE - DECRETO-LEGGE 59/2021</i>	61
8.1 Descrizione generale	61
8.2 Modalità di attuazione del PNC	62
8.3 Monitoraggio PNC	62
8.4 Normativa PNRR applicabile al PNC	63
10. <i>FONTI</i>	65

1. DISPOSITIVO DI RIPRESA E RESILIENZA E PNRR ITALIANO

1.1 Scenario europeo

Nelle [conclusioni](#) della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020, al fine di garantire una risposta alla crisi pandemica che tutti i paesi europei stavano affrontando, è stato deliberato l'istituzione del **Next Generation Eu**, con una dotazione finanziaria di 360 miliardi di euro in prestiti e 390 miliardi di euro in sovvenzioni. Sulla base della [proposta originaria della Commissione europea](#) del 27 maggio 2020, i fondi raccolti per Next Generation EU sono distribuiti su tre pilastri:



Source: European Commission

Il primo pilastro è dedicato al supporto della ripresa degli Stati membri e il principale strumento di intervento è rappresentato dal **Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza**, che mette a disposizione degli Stati membri prestiti e sovvenzioni per un ammontare di 672,5 miliardi di euro, aiutandoli a riprendersi dagli effetti sociali ed economici della

pandemia. Il 19 febbraio 2021 è entrato in vigore il [regolamento Ue 2021/241](#) che disciplina il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza.

Il dispositivo, a sua volta, si articola su sei: pilastri transizione verde- trasformazione digitale - crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - coesione sociale e territoriale - salute e resilienza economica, sociale e istituzionale - politiche per la prossima generazione. A norma dell'art. 17 del regolamento UE 241/2021, il dispositivo persegue i suoi obiettivi tramite dei **piani nazionali per la ripresa e la resilienza** presentati dai singoli stati membri. I piani nazionali per la ripresa e la resilienza, detti PNRR, comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente.

Ai sensi del regolamento, i piani nazionali per la ripresa e resilienza stati inoltrati dagli Stati Membri entro il 30 aprile 2021 per essere valutati dalla Commissione e approvati dal Consiglio dell'UE;

Il 30 aprile 2021 il [PNRR dell'Italia](#) è stato trasmesso dal Governo alla Commissione europea e, contestualmente, al Parlamento italiano.

Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la [proposta di decisione](#) di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è stata accompagnata da un dettagliato [documento di lavoro dei servizi della Commissione europea contenente l'analisi del PNRR dell'Italia](#).

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con [Decisione di esecuzione del Consiglio](#), che ha recepito la proposta della Commissione europea. La

Decisione contiene un [allegato](#) con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse europee su base semestrale.

Il 28 dicembre 2021 il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco hanno siglato gli [Operational Arrangements \(OA\)](#) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento degli obiettivi e traguardi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

1.2 PNRR italiano in sintesi

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia prevede investimenti pari a **191,5 miliardi di euro**, tra **sovvenzioni** (68,9 miliardi) e **prestiti** (122,6 miliardi).

Nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano Nazionale considera, **in aggiunta** ai 191,5 miliardi di fondi europei provenienti dal Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RFF), ulteriori **30,6 miliardi** di fondi nazionali per il Piano per gli investimenti complementi, in seguito denominato PNC, e 13 miliardi resi disponibili dal Programma React EU (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a **235,1 miliardi di euro**.

Il PNRR presentato si articola in sei **Missioni**:

- 1) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
- 2) rivoluzione verde e transizione ecologica;
- 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- 4) istruzione e ricerca;
- 5) inclusione e coesione;
- 6) salute.

Le Missioni sono suddivise in **16 Componenti**, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Per ogni Missione sono indicati le **linee di investimento e le riforme settoriali**.

Nel complesso delle risorse programmate con il PNRR (235,12 miliardi), il 30 per cento è destinato agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico (69,94 miliardi), il 21 per cento alla digitalizzazione (49,86 miliardi), il 14 per cento all'istruzione e alla ricerca (33,81 miliardi), il 13 per cento alle infrastrutture (31,46 miliardi), il 13 per cento all'inclusione e alla coesione e il 9 per cento alla salute (20,23 miliardi). Secondo quanto riportato nel Piano, il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili sono destinate al Mezzogiorno¹.

In riferimento alla **gestione e attuazione** del PNRR italiano, da maggio 2021 in avanti, sono stati emanati i seguenti atti normativi e amministrativi, di seguito riportati in ordine cronologico.

¹ Tale criterio trova indicazioni, a livello europeo, all'art. 3 (ambito di applicazione) e art. 4 (obiettivi generali e specifici) del Regolamento UE (2021/241), a livello nazionale, all'art. 2, c.6 bis, Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.



Gruppo dell'Alleanza Progressista dei
Socialisti & Democratici
al Parlamento europeo

2. LA GOVERNANCE

2.1 Funzionamento generale

Da un punto di vista generale, le regole per la governance del PNRR sono esposte nel decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, il cd. **decreto governance**, volto a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e al contempo dal PNC².

Nella seguente tabella si rappresentano le principali strutture istituite e disciplinate dalla prima parte dal decreto governance:

Presso Presidenza del Consiglio dei ministri	
Art. 2	Cabina di regia
Art. 3	Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale
Art. 4	Segreteria tecnica
Art. 5	Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione
Presso Ministero dell'economia e delle finanze MEF	
Art. 6	Servizio centrale per il PNRR

² Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che ha istituito il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, detto PNC;

Art. 7	Autorità Audit e Unità di missione
Presso Amministrazione centrale titolari interventi	
Art. 8	Struttura di coordinamento

Alla luce di quanto esposto, si può sostenere che la Governance del PNRR è articolata su due livelli:

- un primo livello di indirizzo, di impulso e coordinamento generale in capo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF**;
- un secondo livello di attuazione e realizzazione operativa degli interventi alla quale provvedono i singoli **soggetti attuatori, cioè le Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome ed enti locali**, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano.

2.2 Primo livello

Il primo livello fa riferimento a funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento generale, che sono in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF.

Nello specifico, la responsabilità di indirizzo politico e strategico del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso di cui è istituita una **Cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta³. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento

³Possono partecipare anche: il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più Regioni ovvero il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale. In tutti i suddetti casi, partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

generale sull'attuazione degli interventi del PNRR e tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale.

L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai due **Comitati interministeriali** - per la transizione digitale e per la transizione ecologica - disciplinati dal decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, rispettivamente all'art. 8 e all'art. 4 - i quali svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato.

A supporto delle attività della Cabina di regia è istituita una **Segreteria tecnica**, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026. La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri.

Presso la Presidenza del consiglio, inoltre, è istituita un'**Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione**, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano.

È istituito, poi, un **Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale** composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli enti locali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile. Partecipano inoltre rappresentanti delle organizzazioni della cittadinanza attiva. Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle

materie connesse all'attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al **Servizio centrale per il PNRR**, istituito presso il **Ministero dell'economia e delle finanze**, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano. Il

Servizio centrale per il PNRR è responsabile:

- della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
- della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR,
- necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con:

- un'autorità/ufficio⁴ dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ai sensi dell'art. 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241⁵;

⁴ L'ufficio opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

⁵ Il regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza⁹. L'art. 22 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione) del regolamento, in particolare, prevede

- l'Unità di missione, istituita ai l'art. 1, commi 1037-1050, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) detta una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU, che provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali titolari degli interventi alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 (Valutazione della Commissione) e 20 (Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi; concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio; svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano.

Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. Tuttavia, l'interlocutore unitario MEF per le amministrazioni titolari degli interventi rimane il Servizio centrale per il PNRR. A tal fine, ogni **“Amministrazione centrale titolare di interventi⁶”** previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.

(paragrafo 2), una serie di obblighi a carico degli Stati membri derivanti dagli accordi di prestito (art. 15, paragrafo 2) e dagli accordi per l'impegno del contributo finanziario (art. 23, paragrafo 1). In particolare, tra tali obblighi figura anche quello di corredare una richiesta di pagamento di una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate (art. 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii)).

2.3 Secondo livello

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: **le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali**, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.

L'art. 12 del decreto governance disciplina nel dettaglio l'esercizio dei poteri sostitutivi esercitabili da parte del Governo in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

3. MODALITÀ ATTUATIVE

3.1 L'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR

Le Amministrazioni centrali titolari dell'intervento sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, registrato in data 3 agosto 2021, recante **"l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR,"** ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto governance, e dalla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che attribuisce le risorse PNRR.

Secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto governance, le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR provvedono al coordinamento delle attività legate all'attuazione delle misure (investimenti e riforme) di propria competenza, assicurando che la **gestione**, il **monitoraggio** e la **rendicontazione** da parte dei Soggetti attuatori siano effettuate correttamente e tempestivamente. Ne consegue che la **supervisione dell'attuazione** delle singole misure del PNRR e, dunque, dei singoli progetti/interventi che lo compongono, è nella responsabilità delle Amministrazioni centrali titolari di intervento, in ragione delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento

In linea con quanto definito dall'art. 8 del decreto governance, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, possono valutare l'adozione di due modelli alternativi:

- individuare al proprio interno **la struttura di livello dirigenziale generale** di riferimento e, quindi, assegnare agli uffici della stessa le funzioni previste dal decreto governance (nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione);
- istituire un'apposita **Unità di missione** di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.

La Struttura/Unità di missione per il coordinamento degli interventi del PNRR rappresenta **il punto di contatto dell'Amministrazione centrale titolare di interventi con il Servizio centrale per il PNRR** (Single Contact Point) in relazione agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, a quelli connessi alla presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2 del citato regolamento. È facoltà dell'Amministrazione individuare la struttura/unità di missione nell'ambito della propria struttura organizzativa, ovvero farla coincidere con strutture già preposte alla gestione di programmi europei e nazionali.

La circolare ME del 10 febbraio 2022, n. 9, contenente le Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR suggerisce una ipotetica Struttura/Unità di missione costituita da tre uffici che abbiano le funzioni in seguito descritte.

Ufficio per la **Funzione di Coordinamento della Gestione:**

- provvede alla predisposizione di linee guida e istruzioni operative destinate ai Soggetti attuatori volte ad assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il conseguimento di milestone e target e di ogni altro adempimento derivante dalla normativa europea e nazionale applicabile;
- presidia in modo continuativo l'avanzamento degli investimenti e delle riforme e il raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di fornire informative agli organi amministrativi e politici dell'Amministrazione e al Servizio centrale per il PNRR;
- redige e aggiorna il documento di Programmazione di dettaglio (o Cronoprogramma delle azioni), individuando le tappe intermedie nel processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale ad esso associato (milestone o target);
- presidia in modo continuativo l'avanzamento di milestone e target legate alle misure del PNRR al fine di fornire informative agli organi amministrativi e politici dell'Amministrazione e al Servizio centrale per il PNRR;
- vigila sui ritardi e sulle criticità attuative nonché sulle necessarie azioni correttive e modifiche adottate per gli interventi di competenza e produce, con il supporto della funzione di monitoraggio, analisi, relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- provvede alla gestione delle risorse finanziarie e ha il compito di definire le opzioni di trasferimento/erogazione delle risorse, secondo le modalità previste dal circuito finanziario definito dal Servizio centrale per il PNRR;
- contribuisce alla corretta informazione e comunicazione delle opportunità offerte e dei risultati degli interventi di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

- garantisce che i Soggetti attuatori provvedano alla corretta conservazione e archiviazione della documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti di competenza in fascicoli cartacei o informatici.

Ufficio per la **Funzione di Controllo e Rendicontazione**:

- effettua una verifica formale sul 100% della documentazione circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento di spese, target e milestone inserita nel sistema informatico nonché la coerenza con lo stato di avanzamento del progetto;
- verifica tramite le funzionalità del sistema informatico il potenziale doppio finanziamento;
- esegue verifiche a campione circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate, sulla base delle analisi dei rischi effettuate anche mediante l'utilizzo del sistema Arachne; 32 rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR;
- verifica e valida il conseguimento di milestone e target valorizzati nel sistema informatico, attestando la loro congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi;
- registra nel sistema informatico gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su milestone e target e garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse;
- garantisce, a seguito di controlli/audit da parte di unità/organismi esterni all'Amministrazione e in coerenza con eventuali specifiche indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR, l'attivazione di azioni finalizzate a rimuovere eventuali criticità riscontrate;

- rendiconta periodicamente le spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano e il conseguimento di milestone e target, attestandone la regolarità;
- trasmette, attraverso il sistema informativo ReGiS, informazioni e dati per la rendicontazione delle spese e/o del conseguimento di milestone e target al Servizio Centrale per il PNRR;
- tiene la contabilità delle richieste di trasferimento fondi e delle rendicontazioni delle spese e dei M&T, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per il trasferimento dei fondi;
- assicura la necessaria collaborazione con l'Ufficio del Servizio centrale per il PNRR preposto al controllo, con l'Unità di missione per la valutazione e l'Unità di audit per le verifiche di competenza. Monitoraggio - garantisce l'alimentazione continua e l'utilizzo più idoneo del sistema informatico del PNRR o di altro sistema locale pienamente interoperabile con il livello centrale, nonché il monitoraggio dell'avanzamento delle procedure avviate e dei progressi registrati dagli investimenti e dalle riforme pertinenti;
- assicura la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso l'utilizzo del sistema informatico ReGiS messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR, o attraverso il sistema informatico locale dell'Amministrazione;
- verifica la completezza e la qualità dei dati di progetto da trasmettere al Servizio centrale per il PNRR al fine di garantire il conseguimento di milestone e target;
- rende disponibile sul sistema informativo ReGiS la documentazione probatoria del conseguimento di milestone e target, costituita in base alle indicazioni contenute negli Operational Arrangements concordati con la Commissione europea, entro il termine di dieci giorni dal reale conseguimento dei traguardi e obiettivi;

- valida e trasmette periodicamente e tramite il sistema informatico, al Servizio centrale per il PNRR, le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e tutti i dati di monitoraggio necessari alla corretta gestione del Piano;
- assicura il monitoraggio dei flussi di cassa relativi ai trasferimenti ai Soggetti attuatori.

Ufficio per funzione di **Monitoraggio**:

- assicura la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso l'utilizzo del sistema informatico ReGiS messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR, o attraverso il sistema informatico locale dell'Amministrazione;
- verifica la completezza e la qualità dei dati di progetto da trasmettere al Servizio centrale per il PNRR al fine di garantire il conseguimento di milestone e target;
- rende disponibile sul sistema informativo ReGiS la documentazione probatoria del conseguimento di milestone e target, costituita in base alle indicazioni contenute negli Operational Arrangements concordati con la Commissione europea, entro il termine di dieci giorni dal reale conseguimento dei traguardi e obiettivi;
- valida e trasmette periodicamente e tramite il sistema informatico, al Servizio centrale per il PNRR, le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e tutti i dati di monitoraggio necessari alla corretta gestione del Piano;
- assicura il monitoraggio dei flussi di cassa relativi ai trasferimenti ai Soggetti attuatori

3.2 Il Sistema di gestione e Controllo degli interventi PNRR (SiGeCo)

Tutte le informazioni di dettaglio in merito al modello organizzativo e, in particolare, all'articolazione organizzativa della Struttura/Unità di missione di livello dirigenziale generale individuata o costituita per assumere il ruolo di struttura tecnica di coordinamento nell'ambito del PNRR, dovranno necessariamente essere contenute nel documento descrittivo del **Sistema di gestione e Controllo degli interventi PNRR (SiGeCo)** da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, che potrà essere oggetto di specifico controllo da parte dell'Unità di audit nell'ambito delle verifiche di sistema da svolgersi preliminarmente all'invio delle richieste di pagamento alla Commissione europea.

Il sistema di gestione e controllo (SiGeCo) delineato da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi per l'implementazione del PNRR dovrà ispirarsi ai **sistemi di gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei** ed essere orientato alla prevenzione, individuazione e contrasto delle principali minacce alla tutela del Bilancio dell'Unione europea e alla sana e corretta gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento a gravi irregolarità quali frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi, nonché al rischio di doppio finanziamento.

3.3 Soggetti attuatori

Il Soggetto attuatore è il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR/PNC.

In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto governance convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i **soggetti pubblici o privati** che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR".

L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono **le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali** (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di **soggetti attuatori esterni** individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Si consideri, inoltre, che il decreto MEF 15 luglio 2021 ha definito all'Aart.1 il Soggetto attuatore quale ente pubblico o soggetto privato responsabile dell'attuazione del singolo progetto che coincide con il soggetto titolare del **codice unico di progetto (CUP)**;

Queste amministrazioni responsabili della realizzazione operativa degli interventi sono definite "**Amministrazioni titolari di interventi del PNRR**⁷", categoria che include tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR.

I Soggetti attuatori sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti. Essi assicurano che tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti

⁷Dalla definizione di "**Amministrazioni titolari di interventi del PNRR**", che fa riferimento all'attuazione, dobbiamo distinguere la definizione di "**Amministrazione centrale titolare dell'intervento**", che fa riferimento a ciascuna Amministrazione centrale responsabile dell'attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR, come indicato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

Per lo svolgimento di tali attività, i Soggetti attuatori operano attraverso la propria **struttura ordinaria di gestione amministrativa**, anche avvalendosi, laddove ritenuto opportuno, delle strutture esistenti dedicate all'attuazione di programmi e/o progetti finanziati da altre risorse europee o nazionali.

Per la realizzazione operativa degli interventi di cui sono responsabili, essi possono altresì avvalersi di **Soggetti attuatori esterni** individuati nel PNRR o ricorrere alle modalità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.

Le Amministrazioni centrali titolari di intervento assicurano un accompagnamento costante ai Soggetti attuatori attraverso la predisposizione, a loro favore, di linee guida, manuali e istruzioni operative volte ad assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR e il conseguimento di milestone e target, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

3.4 Soggetti esecutori/realizzatori

Il Soggetto esecutore/realizzatore, per come definito anche dalla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, è il soggetto o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal

Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

3.5 Modalità attuative interventi

Tali Amministrazioni titolari degli interventi PNRR/PNC, in base alla natura dell'intervento e a quanto eventualmente specificato all'interno del Piano stesso, possono procedere all'attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:

“A titolarità” – ossia la modalità di attuazione diretta, in tal caso la stessa **Amministrazione centrale titolare** di interventi PNRR attraverso le proprie strutture amministrative preposte (Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc..) **opera direttamente in veste di Soggetto attuatore** e quale titolare del progetto incluso all'interno dell'investimento o riforma di competenza, è quindi responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione compresi, ad esempio, l'espletamento della procedure di gara (bandi di gara), inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti in house ed è responsabile delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione.

“A regia” – in questo caso i progetti sono **attuati da altri Soggetti definiti attuatori** che vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR/PNC secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall'Amministrazione (es.: avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, etc.), in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e in linea con quanto indicato all'interno del PNRR.

Al fine di consentire il pieno rispetto delle disposizioni legislative e la standardizzazione dei processi di attuazione, il MEF ha fornito indicazioni puntuali sugli elementi essenziali di cui tener conto per la selezione dei progetti tramite le **“Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”** allegate alla circolare **MEF n. 21 del 14 ottobre del 2021**. Premesso che l’ambito d’applicazione delle *Istruzioni tecniche* è limitato ai progetti da attuare in modalità **“regia”** e si riferisce nello specifico agli **avvisi pubblici** e **leggi di finanziamento**, queste forniscono utili elementi di ordine generale.

4. MONITORAGGIO, RENDICONDAZIONE E CONTROLLI

4.1 Sistemi informatici

Come previsto dall’art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021) il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si è impegnato a rendere disponibile uno strumento applicativo unico di supporto ai processi di **programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo** del PNRR. Ciò al fine di dare attuazione all’art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del Next Generation EU.

Il suddetto sistema informatico, denominato **“ReGiS”**, garantisce il continuo e tempestivo presidio dell’avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi del PNRR, con particolare riferimento al **monitoraggio dei progressi nell’attuazione**, consentendo la puntuale e costante verifica dei milestone e target (UE e nazionali) del Piano.

Il sistema "ReGiS" si basa su un'architettura modulare, disegnata in linea con i processi amministrativi di programmazione, attuazione, gestione contabile, rendicontazione e controllo del PNRR e consente, a ciascun profilo abilitato, di compiere all'interno dei diversi moduli le specifiche attività di competenza, in coerenza con quanto descritto nel Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e nella manualistica ad esso collegata.

Il sistema "ReGiS" è messo a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del PNRR e rappresenta un unico strumento applicativo in grado di supportarli durante l'intero ciclo di vita dei progetti finanziati dal Piano. L

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi e i Soggetti attuatori, attraverso il sistema informatico "ReGiS" potranno pertanto svolgere i **processi di gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione finanziaria** degli interventi di propria competenza.

Tuttavia, laddove le Amministrazioni centrali titolari di interventi e i Soggetti attuatori dispongano già di un **proprio sistema informatico** atto a garantire la registrazione e la trasmissione dei dati di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo di programmi e progetti finanziati da risorse nazionali e/o comunitarie, queste possono, in virtù del principio della riduzione degli oneri e della spesa in capo alle stesse, utilizzare tale sistema. Ciò, a patto che il sistema informatico locale garantisca la gestione delle informazioni del PNRR, ovvero dell'investimento/riforma di responsabilità, in coerenza con i dettami del Reg. (UE) 241/2021 e dell'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, b) e assicuri altresì la registrazione e la raccolta dei dati minimi di attuazione finanziaria, fisica e procedurale previsti per il PNRR, il cui set minimo informatico, come indicato dall'art. 6 c. 2 del DPCM monitoraggio del 15/09/2021, è individuato dal PUC v. 2.2 di novembre 2020 e sarà opportunamente revisionato sulla base delle specificità

attuative del PNRR e comunicato tramite apposita nota circolare del Servizio centrale per il PNRR, d'intesa con l'Unità di missione di cui all'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Inoltre, il sistema informatico locale delle Amministrazioni centrali titolari di interventi e dei Soggetti attuatori dovrà garantire il trasferimento dei suddetti dati al sistema "ReGiS".

4.2 Monitoraggio e stato di avanzamento degli interventi

Indipendentemente dall'utilizzo del sistema informatico "ReGiS" o di un proprio sistema informatico locale, l'Amministrazione centrale titolare di interventi, per il tramite delle funzioni preposte, **deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti**, verificando l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, il livello di conseguimento di milestone e target, nonché tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione europea.

È opportuno specificare che l'Amministrazione centrale è chiamata ad attestare la completezza, l'esattezza e la veridicità dei dati di progetto trasmessi al Servizio centrale per il PNRR al fine di garantire il conseguimento di milestone e target, validando (con cadenza almeno mensile) e trasmettendo allo stesso Servizio centrale, tramite il sistema informativo, le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e tutti i dati di monitoraggio necessari alla corretta gestione del Piano.

I dati registrati sul sistema informatico "ReGiS" o altro costituiscono la base di riferimento ufficiale che consente la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione del PNRR e, conseguentemente, l'elaborazione sulla base di essi dei report previsti dalla specifica normativa.

A tal fine, le stesse Amministrazioni centrali sono chiamate, per i progetti di propria competenza, ad assicurare registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio, ivi inclusi quelli rilevati dai Soggetti attuatori, avvalendosi delle disposizioni delineate in un apposito Manuale utente che costituirà il riferimento del sistema di monitoraggio ReGiS, descrivendo i contenuti e sottolineando la valenza dei dati interessati ai fini di una corretta rilevazione per la rendicontazione alla Commissione europea.

A livello di singolo progetto, ai sensi dell'Art. 6 del decreto governance, si rappresentano di seguito le informazioni che devono essere necessariamente registrate nel sistema informatico e trasmesse al Servizio centrale per il PNRR:

- informazioni anagrafiche e identificative del progetto: CUP⁸ - codice unico di progetto ed eventuale CIG - codice identificativo di gara;
- i riferimenti alla Missione, Componente e misura di riferimento;
- la procedura di attivazione;
- la localizzazione;
- i soggetti correlati;
- il quadro economico e relative voci di spesa;
- le eventuali procedure di affidamento dell'appalto, di acquisto di beni e servizi e le relative modalità di rendicontazione;
- gli avanzamenti finanziari (compresi gli impegni di spesa giuridicamente vincolanti, le spese sostenute e relativi pagamenti);

⁸ Il più recente **dpcm 15 settembre 2021**, in attuazione dell'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, introduce chiarimenti in materia di **modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale** relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR. In particolare, è previsto che le Amministrazioni titolari delle misure PNRR sono tenute a garantire che i progetti siano sempre corredati, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del **Codice unico di progetto (CUP)** – art. 11 decreto-legge 2003/16, che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento (SIOPE+/SICOGE).

- le fasi procedurali di attività;
- i dati fisici di realizzazione previsti e realizzati, misurati in base al medesimo indicatore del target della corrispondente misura del PNRR e secondo gli indicatori comuni UE; • il livello di conseguimento di milestone e target (UE e nazionali);
- i trasferimenti contabili;
- il rispetto del principio del “non arrecare danno significativo (“Do No Significant Harm” – DNSH”) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/85; 64
- i vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR (cd. tagging climate e digital), ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 paragrafo 4 lettere e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241;
- il rispetto del principio della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani, teso a garantire l’attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni nel rispetto di quanto disposto dall’art. 47 comma 4 del presente decreto e il rispetto della priorità di riduzione dei divari territoriali;
- gli elementi utili per l’analisi e la valutazione degli interventi tali da permettere alla Commissione europea il monitoraggio dell’attuazione del PNRR e l’istituzione del relativo quadro di valutazione (ex artt. 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241).

La registrazione e la trasmissione dei suddetti dati di monitoraggio permetteranno al Servizio centrale per il PNRR di raccogliere periodicamente, attraverso specifiche sezioni del sistema informatico “ReGiS”, informazioni sullo stato di avanzamento del Piano, sino al singolo progetto di ciascuna misura, nonché di rilevare eventuali criticità attuative circa il conseguimento dei milestone e target stabiliti nel PNRR.

La costante e tempestiva trasmissione dei dati al sistema “ReGiS” da parte delle Amministrazioni centrali titolari di interventi e dei Soggetti attuatori, consentirà quindi di

rilevare per tempo eventuali criticità realizzative degli investimenti e delle riforme del Piano e di predisporre possibili soluzioni atte a recuperare i ritardi attuativi, al fine di consentire la trasmissione delle richieste di pagamento alla Commissione europea secondo le tempistiche e le modalità definite dall'art. 22 del Reg. (UE) 241/2021.

In virtù di quanto sopra descritto, è di assoluta importanza che le Amministrazioni centrali titolari di intervento procedano a monitorare costantemente:

- l'attivazione delle risorse e della selezione dei progetti effettuata da parte dei Soggetti attuatori;
- i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti/riforme di loro competenza;
- il rispetto delle tempistiche di attuazione e il relativo conseguimento di milestone e target (UE e nazionali);
- i trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei Soggetti attuatori.

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi devono altresì provvedere a validare i dati di monitoraggio inseriti nel sistema informatico dai Soggetti attuatori e, in caso di ritardi nella trasmissione dei dati da parte di quest'ultimi, devono tempestivamente segnalare le eventuali inadempienze al Servizio centrale per il PNRR.

Nell'ottica di garantire la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, in coerenza con le raccomandazioni dell'art 29 del Reg. (UE) 2021/241, l'Amministrazione centrale deve delineare, anche attraverso il recepimento di disposizioni normative e operative in corso di definizione (decreti, circolari, manualistica), eventuali linee guida a supporto dei Soggetti attuatori che sono chiamati a rispettare le tempistiche previste nei cronoprogrammi di

attività e di spesa delle schede progetto, nonché ad alimentare il sistema informatico ReGiS o altri sistemi informativi locali già in uso che consentano la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

Per realizzare gli adempimenti sopra descritti, l'Amministrazione centrale deve assicurarsi che i Soggetti attuatori svolgano una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni di seguito elencate (a titolo non esaustivo):

- dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative, quali CUP, CIG, identificativo del progetto, riferimenti alla Missione/Componente/misura di riferimento, identificativo del Soggetto attuatore, tipologia di progetto, localizzazione;
- dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione, quali i Soggetti attuatori, realizzatori, destinatari degli interventi;
- dati finanziari, quali importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
- dati procedurali, quali cronoprogramma e step procedurali con indicazione della relativa tempistica prevista ed effettiva di completamento dell'attività amministrativa;
- dati fisici, previsti e realizzati, misurati tramite i medesimi indicatori adottati per la quantificazione dei target della misura che finanzia il progetto e tramite i cosiddetti indicatori comuni UE di cui al Regolamento delegato 2021/2106 della Commissione europea la raccolta e la catalogazione di documentazione a supporto;

- livello di conseguimento di milestone e target, per gli interventi che concorrono al loro raggiungimento;
- dati relativi all'aggiornamento e all'analisi degli scostamenti per ciascuna M&T prevista nel Piano;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)"; • atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto;
- documentazione funzionale alla redazione, entro 28 febbraio e 31 agosto di ciascuna annualità, da parte del Servizio Centrale per il PNRR delle Relazioni semestrali sugli indicatori comuni UE.

In tale ottica, particolare attenzione dovrà essere posta nella verifica della tempestività con cui i Soggetti attuatori procedono alla realizzazione delle attività progettuali, compreso lo svolgimento delle procedure di gara, e nell'analisi della completezza e della coerenza dei dati trasmessi dagli stessi ai fini della successiva validazione e trasmissione da parte dell'Amministrazione centrale al Servizio centrale per il PNRR.

Nel caso di carenze o omissioni, anche parziali, di caricamento dei dati, non debitamente giustificate da parte dei Soggetti attuatori, l'Amministrazione centrale è chiamata a segnalare tempestivamente le inadempienze al Servizio centrale per il PNRR. Tale presidio consente di individuare in tempo reale eventuali scostamenti e disallineamenti rispetto a quanto programmato, consentendo all'Amministrazione di valutare, congiuntamente con il Servizio centrale per il PNRR, la portata e la natura delle variazioni e il loro impatto su elementi sostanziali del progetto (come i tempi di realizzazione, i costi

stimati, gli indicatori di realizzazione, M&T). Ciò permette di attivare le misure opportune per non incorrere nelle clausole di riduzione o revoca dei contributi previste nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti di cui all'art. 8 del decreto governance.

4.3 Procedure di rendicontazione e trasmissione delle richieste di pagamento al Servizio centrale PNRR

L'Amministrazione centrale presidia l'attività di rendicontazione al Servizio centrale del PNRR, assicurando la regolarità delle procedure e delle spese e l'effettivo conseguimento di milestone e target, adottando, inoltre, tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Ha pertanto la responsabilità di trasmettere, periodicamente, al Servizio centrale per il PNRR, la richiesta di pagamento riferita agli interventi di cui l'Amministrazione centrale è titolare, che ricomprende la rendicontazione delle spese sostenute dai Soggetti attuatori e dai Soggetti realizzatori e il conseguimento di milestone e target di pertinenza.

Per quanto riguarda la **rendicontazione delle spese**, la struttura tecnica di coordinamento dell'Amministrazione centrale, attraverso la funzione preposta ("Funzione di controllo e rendicontazione"), si occupa di:

- raccogliere periodicamente l'insieme di spese inserite nelle domande di rimborso presentate dai vari Soggetti attuatori e provvedere alle opportune attività di verifica e controllo formale poste in capo all'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- trasmettere le domande di rimborso e gli esiti del controllo al responsabile della Struttura/Unità di missione, ai fini della trasmissione da parte di quest'ultimo della richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR;

- predisporre periodicamente, ai fini della trasmissione da parte del responsabile dell'Unità di missione, la rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR includendo, sulla base degli esiti delle attività di controllo, le spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano, attestandone la regolarità. In particolare, la rendicontazione delle spese dovrà essere corredata da:
- l'elenco dei progetti compresi nella rendicontazione, con indicazione del relativo CUP e delle procedure attivate (CIG);
- l'indicazione dei relativi pagamenti e/o costi esposti (in caso di OCS) che vengono rendicontati; 45• l'attestazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare d'intervento sull'affidabilità e ammissibilità delle spese presentate, con indicazione dell'esito positivo dei controlli effettuati; • la dichiarazione che tutte le spese concorrono al rispetto dei principi trasversali DNSH, tagging clima e digitale, gender equality, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali (ove pertinente);
- le check-list che attestino la verifica delle spese sostenute, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto.

Mediante la rendicontazione delle spese, l'Amministrazione centrale garantisce l'avanzamento della spesa dei progetti finanziati e contribuisce al corretto funzionamento del circuito finanziario.

A seguito del completamento con esito positivo delle opportune attività di verifica e controllo, il responsabile della Struttura/Unità di missione dell'Amministrazione centrale, ha il compito di presentare al Servizio centrale per il PNRR anche la rendicontazione del conseguimento di milestone e target.

La trasmissione della rendicontazione del conseguimento di milestone e target al Servizio centrale per il PNRR è conseguente alle verifiche di coerenza e qualità dei dati effettuate sul sistema informatico secondo le modalità indicate.


Pertanto, l'Amministrazione centrale, per il tramite della funzione di controllo e rendicontazione, contestualmente alla rendicontazione del conseguimento di milestone e target, raccoglie e predispone anche la seguente documentazione, ai fini della trasmissione della rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR a cura del responsabile della Struttura/Unità di missione:

- l'elenco dei progetti inclusi nel rendiconto;
- il livello di milestone e target raggiunti, anche sulla base dei dati registrati dai Soggetti attuatori e validati dall'Amministrazione centrale, con il dettaglio dei progetti che hanno contribuito alla loro valorizzazione;
- i Report sull'avanzamento di milestone e target (sia per le Riforme che per gli Investimenti), dove sono inserite le giustificazioni per il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dal milestone/target, con in allegato i documenti probatori (evidence) atti a darne dimostrazione secondo quanto previsto dai relativi "meccanismi di verifica" di cui agli "Operational Arrangements";
- le check-list attestanti l'esito dei controlli effettuati sul conseguimento di milestone e target, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto;
- la dichiarazione di gestione che attesti l'eventuale raggiungimento di milestone e target secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria 46La documentazione indicata deve essere inserita nel sistema informativo ReGiS,

all'interno di un rendiconto periodico da inviare al Servizio centrale per il PNRR; a tal fine, deve essere debitamente compilata e firmata digitalmente da parte del Responsabile della Struttura/Unità di missione dell'Amministrazione centrale titolare di intervento.

A seguito della trasmissione della rendicontazione al Servizio Centrale per il PNRR, le Amministrazioni centrali titolari di intervento ricevono, a mezzo del sistema informatico ReGiS, il parere relativo alla verifica del raggiungimento di milestone e target emesso dall'Unità di missione RGS.

Di seguito si riporta in maniera schematica il flusso inerente alla rendicontazione di spesa e/o di target e milestone.



La rendicontazione dall'Amministrazione centrale titolare d'intervento al Servizio centrale per il PNRR Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR adottano ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario stabilito.

Nel trasmettere la richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR, l'Amministrazione centrale titolare degli interventi deve attestare - attraverso apposita dichiarazione di gestione - che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate sono complete, esatte e affidabili, che le verifiche gestionali interne dei Soggetti attuatori e i controlli espletati sulle spese presentate forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi siano stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. In generale, le richieste di pagamento presentate dalle Amministrazioni titolari dell'intervento al Servizio centrale per il PNRR devono essere corredate da un'attestazione contenente i seguenti elementi:

- lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;
- lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;
- una dichiarazione di gestione debitamente firmata;
- una sintesi degli esiti dei controlli effettuati da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.

Contestualmente, le Amministrazioni presentano anche una dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH (Do No Significant Harm) previsto dall'art. 17 del sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852), secondo quanto dichiarato nelle schede di valutazione ex-ante trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.

Le Amministrazioni centrali, nel caso in cui svolgano il ruolo di Soggetti attuatori per gli interventi a titolarità, sono responsabili delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione.

Infatti, in tali casi esse operano direttamente attraverso le proprie strutture amministrative (Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc..) quali titolari del progetto incluso all'interno della misura (investimento o riforma) di competenza; sono quindi responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione compresi, ad esempio, l'espletamento delle procedure di gara (bandi di gara), inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti in house.

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR definiscono, all'interno del proprio SiGeCo e in funzione della specifica struttura organizzativa adottata, il dettaglio delle procedure e degli strumenti da utilizzare per la corretta gestione del processo di rendicontazione.

4.4 Procedure di verifica e controllo

La struttura tecnica di coordinamento dell'Amministrazione centrale, attraverso l'ufficio preposto allo svolgimento della funzione di controllo e rendicontazione effettua una serie di verifiche e controlli finalizzate a garantire la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni da trasmettere al Servizio centrale (sulla base delle quali, a sua volta, il

Servizio centrale elabora le richieste di pagamento alla Commissione europea) e, più in generale, la tutela degli interessi economici e finanziari dell'UE.

Tali verifiche mirano sostanzialmente ad assicurare:

- la reale ed effettiva realizzazione degli interventi o delle attività finanziate nell'ambito delle misure (investimenti e/o riforme) di propria pertinenza;
- la regolarità delle spese relative agli interventi finanziati e la conformità di tali spese ai dispositivi di attuazione comunitari e nazionali applicabili;
- la capacità degli interventi finanziati di contribuire al raggiungimento di milestone e target previsti dal Piano approvato dalla Commissione europea;

Pertanto, in aggiunta ai controlli ordinari previsti dalla vigente normativa (cd. “controlli interni di regolarità amministrativa-contabile” e “controlli di gestione”), al fine di assicurare il corretto utilizzo dei fondi PNRR e del raggiungimento di milestone e target, le Amministrazioni centrali svolgono i seguenti controlli:

- verifiche formali (al 100%) circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, di target e milestone inserita dai Soggetti attuatori nel sistema informatico nonché la loro coerenza con lo stato di avanzamento del progetto. Tali verifiche comprendono anche l'accertamento dell'avvenuto controllo ordinario interno di tipo amministrativo-contabile di competenza di questi ultimi;
- controlli amministrativi (anche a campione) circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate dai Soggetti attuatori ed estratte sulla base di un'accurata analisi dei rischi. Tali verifiche consistono in controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in

loco) finalizzati, in particolare, ad attestare la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di gara/affidamento adottate per l'attuazione dell'intervento nonché l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dai Soggetti attuatori. La procedura di campionamento deve basarsi su un'analisi dei rischi e sull'utilizzo del sistema Arachne al fine di individuare i soggetti che il sistema comunitario antifrode indica come a rischio elevato o significativo, in particolare in relazione ai casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse;

- verifiche tramite le funzionalità del sistema informatico sul potenziale doppio finanziamento;
- verifiche (al 100%) finalizzate ad accertare l'avanzamento di target e milestone (se associati al progetto), attraverso l'esame della documentazione comprovante l'effettivo raggiungimento dei valori dichiarati, nonché la loro riferibilità, congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi, in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (Operational Arrangements) concordati con la Commissione europea;

Nell'esecuzione delle verifiche di competenza, l'Amministrazione centrale deve sempre accertare il rispetto dei principi "Do No Significant Harm" (DNSH), tagging clima e digitale, parità di genere (gender equality), protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali.

Le attività di verifica sono condotte adottando strumenti operativi (checklist e verbali) definiti secondo standard definiti a livello di PNRR e adattati alle specificità degli investimenti e riforme ed almeno caricati sul sistema informatico per la registrazione dei

relativi esiti. Qualora si rilevino errori, incongruenze o carenze informativo-documentali, l'Amministrazione centrale titolare di interventi indica – e registra sul sistema informatico – le modalità e i termini per la correzione dei dati e, ai fini degli adempimenti conseguenti, informa l'Ufficio competente per le attività legate al circuito finanziario.

L'Amministrazione centrale titolare di interventi è tenuta a monitorare il processo di follow-up rispetto alle criticità riscontrate e ad attivare le necessarie misure correttive ai fini della corretta rendicontazione al 50 51 Servizio centrale per il PNRR, segnalando a quest'ultimo gli eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse riscontrati. L'Amministrazione centrale è tenuta a registrare nel sistema informativo gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure, sulle spese e su milestone e target oggetto di rendicontazione periodica.

Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR definisce all'interno del proprio **SiGeCo** e in funzione della specifica struttura organizzativa adottata, il dettaglio delle procedure e degli strumenti da utilizzare per la corretta gestione del processo di verifica e controllo. Le procedure di verifica e controllo descritte nel SiGeCo dovranno essere coerenti con le indicazioni comunitarie e nazionali applicabili al PNRR ed eventuali ulteriori documenti di indirizzo in materia che saranno emanati dal Servizio centrale PNRR.

5. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

5.1 Trasmissione dati conseguimento Milestone e target

A tal fine, ciascuna **Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR** deve inviare formalmente al Servizio Centrale per il PNRR⁹ la **documentazione attestante il conseguimento di milestone** e target di rispettiva competenza, corredata dalle seguenti attestazioni.

Per il 2021, la circolare **MEF 14 dicembre 2021, n. 31**, ha pertanto previsto che entro il 23 dicembre 2021 ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR è tenuta ad inviare formalmente, con le modalità descritte in circolare, al Ministero dell'Economia al Servizio Centrale per il PNRR la documentazione attestante il conseguimento di milestone e target PNRR di rispettiva competenza, corredata dalle seguenti attestazioni:

- una dichiarazione di gestione complessiva (Allegato 1 della circolare);
- una check-list di controllo (Allegato 2 della circolare) in ragione di singola milestone/target.

Tali documentazioni e attestazioni sono necessarie affinché il Servizio Centrale per il PNRR possa presentare la richiesta di pagamento alla CE per il rimborso della prima rata di contributo del PNRR.

⁹In applicazione dell'art. 24 del Regolamento UE n. 2021/241, il **Servizio centrale per il PNRR**, ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha il compito di **trasmettere**, a seguito del **raggiungimento di milestone e target** concordati con l'Unione europea all'interno del PNRR, le richieste di pagamento per l'ottenimento dei relativi contributi finanziari.

Nello specifico, l'Allegato 1, prevede la **dichiarazione** che i dati trasmessi sono corretti, completi, accurati e affidabili e corredati della relativa documentazione giustificativa e che l'amministrazione ha attivato un efficace sistema di monitoraggio e controllo sull'attuazione del PNRR che fornisce le necessarie garanzie di conformità alle norme applicabili, in particolare sulla prevenzione dei conflitti di interesse, la prevenzione delle frodi e la corruzione, sul divieto di duplicazione dei finanziamenti conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

L'allegato 2, invece, offrendo una **check-list per la verifica di milestone e target** per le amministrazioni titolari di interventi PNRR, individua i seguenti punti di controllo:

- È stata elaborata la scheda "report avanzamento investimento / riforme" (d'ora in poi Scheda avanzamento) in base al format finito dal Servizio centrale PNRR?
- La scheda avanzamento è completa in ogni sua parte ed è esaustiva in tutte le sezioni compreso l'analisi, l'elenco delle evidenze, giustificazioni di dettaglio?
- La documentazione allegata alla Scheda avanzamento (elenco delle evidenze) è sufficiente a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target nel CID?
- La documentazione allegata alla Scheda avanzamento (elenco delle evidenze) è sufficiente a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target nel CID?

- La documentazione allegata alla Scheda avanzamento (elenco delle evidenze) comprende esaustivamente quanto indicato nel meccanismo di verifica degli accordi operativi (*operational arrangements*)?
- Le giustificazioni di dettaglio riportate nella Scheda avanzamento sono esaustive per quanto attiene il soddisfacente conseguimento di tutti i sub criteri indicati nella parte descrittiva della misura e nella colonna “Descrizione di ogni traguardo e obiettivo” della milestone o del target nel CID e contengono informazioni che possano effettivamente condurre al buon esito di successive milestone e target? Sono illustrate e/o riportate anche eventuali citazioni delle evidenze?
- I valori del milestone/target conseguiti sono in linea con le tempistiche dettate dal cronoprogramma previsto dal CID?
- I dati e la documentazione probatoria (compresa, se del caso, quella riferita al DNSH e tagging) a sostegno del soddisfacente conseguimento del milestone/target sono stati correttamente inseriti nel sistema informativo ReGis?

5.2 Portale Italia domani

Nell’ambito delle funzioni di coordinamento e monitoraggio sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha attivato il portale **Italia Domani**, <https://italiadomani.gov.it/it/home.html> attraverso cui si dà seguito, tra l’altro, agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dalla normativa europea.

Dal 29 ottobre è presente **una sezione dedicata ai bandi ed avvisi pubblici** ed altre procedure di attivazione degli investimenti, emanate dalle Amministrazioni centrali titolari

degli interventi per la selezione dei progetti da finanziare attraverso il PNRR e/o l'individuazione di beneficiari e soggetti attuatori. Con la circolare MEF 29 ottobre 2021, n. 25, le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono state invitate a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria Generale, presso l'indirizzo di posta elettronica pubblicazionebandi.pnrr@mef.gov.it, dello Stato le informazioni riguardanti: - bandi/avvisi già emessi alla data odierna, di prossima emanazione e programmati entro 2022 (con un sotto insieme più minimale di informazioni), tramite il modulo A allegato alla circolare, scaricabile anche nella sezione Documenti del portale Italia domani all'indirizzo <https://italiadomani.gov.it/it/documenti-pnrr.html>.

5.3 Identità grafica

L'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 dispone la necessità di garantire **adeguata visibilità** ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto.

Per dare seguito a tale obbligo, le amministrazioni responsabili ed i soggetti attuatori a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti dovranno:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "**finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU**";
- inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il **riferimento alla Missione Componente ed investimento o sub investimento**;

- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi;
- Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;

Il download dell'emblema è disponibile sul sito web UE:

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/

6. GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

6.1 Fondo di rotazione NGUE e richiesta di pagamento alla Commissione UE

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, contenete il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, all'Art. 1 comma 1037 ha istituito, per l'attuazione del programma Next Generation EU, presso il MEF, il **Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation Italia**, quale fondo d'anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea.

Tali contributi europei sono successivamente elargiti, in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, dalla Commissione europea in base all'la richiesta semestrale di pagamento della quota di contributo a carico dell'Unione europea da parte del Servizio centrale per il PNRR, corredata della situazione sul conseguimento dei relativi

target e milestone, nonché' dell'attestazione prevista nell'annex III dell'Accordo di finanziamento sottoscritto con l'UE.

Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento le amministrazioni titolari dell'intervento presentano al Servizio centrale per il PNRR un'attestazione contenente i seguenti elementi:

- il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di
- competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza,
- fornendo la relativa documentazione;
- lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di
- competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli
- interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico positivo in
- base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce
- agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici;
- una dichiarazione di gestione debitamente firmata;
- una sintesi degli esiti dei controlli effettuati da parte
- dell'amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti
- deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.

Contestualmente le amministrazioni presentano una dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH (Do No Significant Harm) previsto dall'art. 17 del sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile» (regolamento UE 2020/852), secondo quanto dichiarato dalle stesse nelle schede di valutazione trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.

Le amministrazioni adottano ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione

europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo.

Nel caso di ritardi riscontrati nel corso dell'attuazione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al Servizio centrale per il PNRR i dati relativi a:

- gli scostamenti temporali/o quantitativi;
- le conseguenze degli scostamenti individuati;
- l'individuazione delle cause degli scostamenti;
- le azioni correttive adottate.

6.2 Gestione finanziaria

Il decreto MEF 11 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 novembre 2021, in materia di procedure di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, ha posto una disciplina di maggior dettaglio in merito alla gestione finanziaria delle risorse.

Si è previsto che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia, nonché le risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate ad interventi del PNRR, sono versate, distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati:

- «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091)

- «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092).

La gestione di questi conti è affidata al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a **rendere disponibili le risorse** dei conti assegnate **a ciascun intervento del PNRR**, fino alla concorrenza della relativa spesa totale, **sulla base delle richieste presentate dalle rispettive amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario e il grado di conseguimento dei relativi target e milestone in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico Regis** (di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:

- anticipazione (fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento o maggiore in casi eccezionali)¹⁰;
- una o più quote intermedie (fino al raggiungimento del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento)¹¹;
- una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento¹².

Le risorse sono trasferite:

- direttamente alle Amministrazioni/enti responsabili su indicazione delle **Amministrazioni titolari (interventi a regia)**;

¹⁰ Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

¹¹ Sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

¹² Sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone.

oppure

- alle **Amministrazioni titolari** di interventi su apposite **contabilità speciali** da aprire presso la tesoreria dello Stato intestate alle medesime Amministrazioni (**interventi a titolarità**).

In entrambi i casi, le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR, dispongono direttamente sia i pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse sia i trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti.

Nel caso di trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, le amministrazioni titolari possono trasferire le risorse in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili/società partecipate responsabili dell'attuazione dei singoli progetti:

- sui rispettivi conti di Tesoreria unica (per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (tra cui regioni, province, comuni, città metropolitane, ecc.);
- su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato (per le amministrazioni statali);
- sui rispettivi conti correnti bancari/postali (per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria).

Le risorse trasferite agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:

- utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante (gli accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione);

Per i Progetti PNRR attuati dagli enti territoriali, gli enti territoriali accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

L'art. 9, cc. 6 e 7, del DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152, contenenti Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedono inoltre che al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'art. 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al già menzionato conto corrente di tesoreria, dalle

medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

Il Servizio centrale per il PNRR provvede alle operazioni di gestione delle risorse affluite sui conti correnti di tesoreria attraverso apposite funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria del Fondo Next Generation EU.

Nell'ambito del sistema sono censiti i singoli interventi, con la relativa dotazione finanziaria, a cui sono imputate le operazioni a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo effettuate dal Servizio centrale per il PNRR, distintamente per la quota di contributi a fondo perduto e per la quota di contributi a titolo di prestito, nonché i pagamenti o trasferimenti effettuati dalle amministrazioni.

Il sistema informativo permette la gestione delle risorse da parte delle amministrazioni che, attraverso utenze specificamente profilate, potranno effettuare le operazioni di gestione finanziaria di rispettiva competenza. I dati relativi alla gestione finanziaria a livello di ciascun intervento sono disponibili al fine di supportare l'analisi, il monitoraggio e la rendicontazione.

Le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal Servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del Servizio centrale per il PNRR. Le risorse destinate in favore di interventi che comportino assunzioni di personale autorizzate a favore dei ministeri sono iscritte su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei ministeri interessati.

Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono a adottare ogni iniziativa finalizzata a prevenire irregolarità, assicurando il corretto utilizzo delle risorse e conseguimento target e milestone. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi provvedono a rimuovere eventuali irregolarità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento, ovvero in esito ad audit, suscettibili di compromettere target e milestone intermedi e relativo rimborso UE. Nel caso di non regolarità e mancato conseguimento dei target e milestone con impatto diretto sul rimborso delle spese da parte della Commissione europea, l'amministrazione può essere chiamata a restituire gli importi percepiti.

Gli interventi realizzati a titolarità delle amministrazioni centrali sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti per ciò che concerne i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'UE. gli interventi realizzati "a regia", si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti dell'amministrazioni di competenza.

Ai sensi del decreto MEF 11 ottobre 2021, i conti correnti di tesoreria descritti in precedenza hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio. Nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Con la circolare MEF 33 del 31 dicembre 2021 è stata diramata una nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – in merito all'addizionalità del finanziamento complementare e all'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

Nello specifico, è emersa l'esigenza di fornire specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del PNRR.

Le due nozioni sopra richiamate infatti si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il **divieto di doppio finanziamento**, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

Il concetto di **cumulo**, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione".

6.3 Do No Significant Harm (DNSH)

Il **Regolamento UE 241/2021** stabilisce all'art. 18 che tutte le misure del PNRR, sia nella componente riforme che investimenti, debbano soddisfare il **principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”**. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio del **“Do No Significant Harm” (DNSH)**, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020.

In fase di predisposizione del PNRR, le Amministrazioni titolari delle misure hanno effettuato una auto-valutazione, sottoposta all'approvazione della Commissione Europea, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali del DNSH, dichiarando se:

- l'investimento o riforma di competenza avesse impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
- sostenesse l'obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF, che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;
- contribuisse “in modo sostanziale” all'obiettivo ambientale;
- la misura richiedesse una valutazione DNSH complessiva, fornendo una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH e identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

Gli impegni presi nella fase di auto-valutazione dovranno essere tradotti in precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura fino al completamento della realizzazione degli interventi. Ad esempio, è opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e

negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH.

Allo stesso modo, una volta attivati gli appalti, sarà utile che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile indicare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio. Infatti, nella fase di attuazione del PNRR, l'Amministrazione titolare della misura dovrà dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. In alcuni casi tale dimostrazione potrà avvenire in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e, in altri casi, in sede di verifica e controllo della spesa.

Qualora il rispetto del principio DNSH sia previsto nell'Allegato alla Decisione esecutiva del Consiglio Ecofin (Council Implementing Decision - CID) come requisito necessario ai fini del raggiungimento di milestone e target, esso dovrà essere oggetto di prova da parte dell'Amministrazione titolare al momento della rendicontazione degli stessi. Altrimenti, l'Amministrazione competente dovrà aver cura di conservare la relativa documentazione ai fini di un eventuale audit.

Allo scopo di assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare

il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente, sentito anche il Ministero della transizione ecologica, è stata elaborata la **guida operativa** per il rispetto del suddetto principio, allegata alla circolare **MEF 30 dicembre 2021 n.32**, che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti. Nello specifico, la guida operativa si compone di:

- una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;
- delle schede tecniche relative a ciascun settore di attività (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH, nonché i riferimenti normativi nazionali ed europei ed esempi di elementi di verifica;
- check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

Nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH impone requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la guida

6.4 Condizionalità territoriale

Il PNRR ha previsto di riservare alle otto regioni del Mezzogiorno **il 40% delle risorse territorializzabili**. In sede di conversione in legge del decreto governance è stato pertanto

disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR debbano assicurare in sede di definizione delle procedure di attuazione che almeno questa quota delle risorse allocabili territorialmente – anche attraverso bandi e indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza – sia destinato al Mezzogiorno.

L'art. 2 comma 6-bis del decreto governance recita “Al Dipartimento per le politiche di coesione è affidato il compito di verificare il raggiungimento di tale quota e, laddove necessario, di sottoporre gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative”.

7. PERSONALE E ASSISTENZA TECNICA

7.1 Personale

I costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con **attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo** degli interventi del PNRR devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni.

Conseguentemente, **non è mai ammessa la rendicontazione a carico del PNRR di quota parte di costi del personale**, anche se assunto a tempo determinato, **per lo svolgimento di attività ordinarie, né per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR.**

Diversamente dai costi per l'espletamento delle già menzionate attività, sono invece da considerare **ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.**

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, dispone che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale (inclusi consulenti esterni) specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Rispetto alle spese previste nel quadro economico, l'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto governance, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale PNRR. Il già menzionato reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate.

In adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, la **circolare MEF 18 gennaio 2022 n. 4** indica alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.

Ai sensi della circolare, sono da considerare **ammissibili** i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti come ad esempio **incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria**, etc.

In ogni caso, per ogni singola progettualità, tali spese dovranno rientrare all'interno dei limiti massimi previsti, per l'intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto per come riportato nella tabella che segue.

Valori in Euro

Fascia	Percentuale	Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento)	Massimale costo personale da imputare al progetto
A	10	Fino a 5.000.000	250.000
B	5	da 5.000.001 fino a 15.000.000	600.000
C	4	da 15.000.001 a 50.000.000	1.500.000
D	3	da 50.000.001	3.000.000

7.2 Assistenza tecnica

L'art. 9, comma 2, del decreto governance, prevede che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni Centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, possano avvalersi del **supporto tecnico-operativo delle società a prevalente partecipazione pubblica e degli enti vigilati**.

In aggiunta, l'art. 10, comma 1, dello stesso decreto governance, stabilisce che **per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare**

l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house. Il comma 2 prevede che “l'attività di supporto tecnico-specialistico copre anche le **fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa (...)**”. Il comma 5: “Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, **i contenuti minimi delle convenzioni (...).** **Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.** Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027 (...).

Al fine di dare attuazione a quanto disposto ed assicurare di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC), come reso noto nella circolare MEF del 24 gennaio 2022 n.6, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha stipulato specifici accordi con **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CdP), Invitalia S.p.A., Sogei S.p.A. e Studiare Sviluppo S.r.l.**

Considerato che l'articolo 242 comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) e modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito, con modificazioni dalla L. 233/2021) stabilisce che la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026 e che le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); la circolare MEF del 24 gennaio 2022 n. 6 dispone che la copertura finanziaria dei costi per le suddette attività di assistenza tecnica oggetto delle delineate convenzioni, che, si ricorda, non costituisce un costo ammissibile nell'ambito del PNRR, sia a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse del **Programma Operativo Complementare (POC)** a titolarità RGS, sulla base dei rendiconti presentati dalle singole società e validati dall'amministrazione beneficiaria, secondo le procedure operative che saranno definite in uno specifico Piano annuale delle Attività per ciascuna delle predette società.

8. PIANO COMPLEMENTARE - DECRETO-LEGGE 59/2021

8.1 Descrizione generale

Con il decreto-legge 59/2021 viene approvato il **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**, dotato di complessivi **30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026**. Nello stesso decreto-legge 59/2021 è disposta l'**assegnazione**, su appositi capitoli di previsione di ciascun Ministero, delle risorse alle amministrazioni titolari degli interventi.

La dotazione finanziaria del PNC, autorizzata per gli anni dal 2021 al 2026, in quanto costituita da **risorse nazionali**, consentirebbe - con la possibile gestione di impegni contabili e di pagamenti, in base alle ordinarie regole di bilancio, anche in anni successivi al 2026 - l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento entro un **orizzonte temporale più ampio** rispetto a quello previsto per gli interventi contemplati nel PNRR, i

quali, in base alla relativa norma europea, devono essere completati entro il 31 agosto 2026.

8.2 Modalità di attuazione del PNC

Ai **commi 6 e 7 dell'art. 1** del decreto-legge 59/2021 vi sono le disposizioni relative all'**attuazione** degli investimenti previsti dal **PNC**. In particolare, al comma 6 è stabilito che, agli interventi ricompresi nel PNC si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di **semplificazione e accelerazione**, nonché le misure di **trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento**, stabilite per il PNRR.

Nello stesso art. 14 del d. l. Governance è prevista infatti **l'estensione della disciplina del PNRR agli investimenti del PNC**.

8.3 Monitoraggio PNC

Il **decreto 15 luglio 2021 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze** individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio.

Il decreto riporta, in allegato, le **schede**, suddivise per Amministrazione competente, in cui sono individuati obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, e informazioni relative all'amministrazione proponente, alla complementarità con il PNRR, ai soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi.

Agli **articoli 5 e 6 del d.m. MEF 15 luglio 2021** sono indicate le **modalità di monitoraggio** degli interventi del Piano.

8.4 Normativa PNRR applicabile al PNC

In via generale, bisogna evidenziare che il **decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59**, che ha istituito il **“Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”**, detto PNC, prevede all’art. 1, comma 6, che agli interventi ricompresi nel PNC si applicano, in quanto compatibili, **le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità** dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, in seguito denominato PNRR.

A tal fine, il decreto governance, che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC, all’art. 14, intitolato estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare, ha disposto, al comma 1, che **le misure¹³ e le procedure di accelerazione e semplificazione** per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al citato decreto governance, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, **si applicano anche agli investimenti contenuti nel PNC** (resta, in ogni caso, ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto governance agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR).

¹³ L’art.1 comma 6 del decreto-legge n.59/2021, utilizza diversamente il termine “misure” riferendolo alla trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, diversamente dall’art.14 del decreto governance.



Al contrario le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241, Regolamento che istituisce il Dispositivo di ripresa e resilienza, non sono applicabili direttamente al PNC perché programma carattere esclusivamente a carattere nazionale.

10. FONTI

Le informazioni contenute in questo report sono estrapolate da atti pubblici dell'Unione europea e del Governo Italiano, disponibili e consultabili sul portale [Italia Domani](#).

Di seguito, si riporta TABELLA contenente atti normativi di valore nazionali citati nell'elaborato.

Data	Atto	Titolo	Link
30 dicembre 2020	Legge 178/2020	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023	Link
29 luglio 2021	Legge 108/2021	Governance PNRR (conversione del decreto-legge 77/2021)	Link
6 agosto 2021	Legge 113/2021	Rafforzamento della capacità amministrativa per attuazione PNRR (conversione del decreto-legge 80/2021)	Link
4 ottobre 2021	Decreto-legge	Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR	Link

		assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione	
11 ottobre 2021	Circolare MEF	Istruzioni Tecniche per la Selezione del Personale	Link
14 ottobre 2021	Decreto Funzione pubblica 14/2021	Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR	Link
6 novembre 2021	Decreto-legge 152/2021	Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	Link
11 ottobre 2021	Decreto MEF	Procedure di gestione finanziaria delle risorse previste in ambito PNRR	Link
14 dicembre 2021	Circolare MEF 31	Modalità trasmissione dichiarazioni	Link

		conseguimento milestone e target	
30 dicembre 2021	Circolare MEF 32	Addizionalità finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento	Link
31 dicembre 2021	Circolare MEF 33	Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.	Link
18 gennaio 2022	Circolare MEF 4	Indicazioni attuative in materia di costi del personale	Link
24 gennaio 2022	Circolare MEF 6	Contenente istruzioni in materia di servizi di assistenza tecnica	Link
10 febbraio 2022	Circolare MEF 9	Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo	Link